



**USB PI – Coordinamento Nazionale Interno – Palazzo Viminale – Palazzina F –
1° piano stanza n. 40 – tel. 064826966**

MINISTERO INTERNO
Ufficio Relazioni Sindacali
Direttore Vice Prefetto dott.ssa Tania GIALLONGO

Ufficio Area Seconda e Prima
Dirigente Vice Prefetto Claudia PASTORINO

Si fa seguito alla OM 189/1239 del 18/04/2018 recante ad oggetto "Personale a tempo determinato stabilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ferie maturate e non godute anno 2017", unitamente alla quale è stata trasmessa alla scrivente O.S. la nota di pari oggetto DPPACRU - Direzione Centrale Risorse Umane - Uff. 1 - protocollo 29943 del 16/04/2018.

Nella nota sopraccitata, il Vice Capo Dipartimento Vicario Prefetto Sgaraglia, comunicava l'impossibilità al personale stabilizzato in data 01-01-2018 a fruire delle ferie maturate e non godute nell'anno 2017 con contratto a tempo determinato in scadenza al 31/12/2017, richiamando l'orientamento applicativo ARAN - RAL Regioni e Autonomie Locali n.1809 del 2 febbraio 2016, costruito su norme e pareri n. 32937 e n. 40033 della Funzione Pubblica, risalenti entrambi all'anno 2012.

Preme evidenziare, in premessa, che detto diniego non tiene affatto conto della successiva attenzione e intervento applicativo, della Funzione Pubblica orientati, invece, al **superamento del precariato**, e alla nuova direzione intrapresa con l'accordo n.188 del 2 dicembre 2016, nelle cui premesse tutte le parti interessate sottolineavano e condividevano la necessità di utilizzare tutti gli strumenti necessari per **segnare una discontinuità con il passato**.

Per quello che più specificatamente riguarda la questione de quo, si richiama l'attenzione sull'articolo 20 del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75, modificato e integrato al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in base al quale non essendoci soluzione di continuità, le ferie e le ore di permesso maturate e non godute, in costanza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, **possono essere conservate in caso di assunzione a tempo indeterminato**.

In ordine ancora ai pareri della Funzione Pubblica, richiamati nella risposta alla USB, fermo restando quanto enunciato negli stessi, si sottolinea che la portata della disposizione di legge è inequivocabile in relazione al richiamo delle responsabilità disciplinari ed amministrative in capo all'Ente e alla gestione dell'attività amministrativa di tale istituto.

E' principio ampiamente acquisito, oltretutto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che le direttive, le circolari e gli stessi pareri, emanati talvolta in maniera spropositata, non abbiano la valenza di fonti del diritto.

E invero, fermo restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, nonché la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche, è noto che nella vigente regolamentazione, l'Ente è chiamato a governare responsabilmente l'istituto attraverso la programmazione delle ferie. L'istituto delle ferie nelle sue applicazioni, è noto, tende a soddisfare le esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell'interesse dello stesso datore, ma non dipende esclusivamente dalla volontà del dipendente.

L'art. 2109 c.c che fissa i principi, stabilisce espressamente che le ferie **sono assegnate dal datore di lavoro**, tenuto conto delle esigenze dell'ente e degli interessi del lavoratore. Si evince pertanto una facoltà unilaterale del datore di lavoro nel determinare la collocazione temporale, nella fattispecie entro il 31.12.2017, che rientra nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività dell'Ente, fatto salvo il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo di ferie.

Nello specifico del caso in argomento, la fattispecie prospettata -ad avviso della scrivente O.S.- afferisce al c.d. "factum principis", inteso al provvedimento autoritativo (assunzione d'Ufficio con decorrenza dal 1° gennaio 2018) sopravvenuto, appunto, per causa non imputabile al lavoratore.

Inoltre, nel caso di inerzia da parte del lavoratore, in questo caso esonerato da responsabilità e del tutto estraneo alla propria volontà ed ad ogni suo obbligo di diligenza, oppure, di mancata predisposizione del piano delle ferie annuali, la norma consente all'Ente medesimo la possibilità di ufficio delle ferie non godute.

I divieti, quindi, posti in tutti i riferimenti orientativi trasmessi alla scrivente O.S., trovano giustificazione applicativa proprio e soltanto nel comportamento ATTIVO del dipendente. Invece, in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro, da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato del caso in questione, la volontà dei dipendenti è del tutto **nulla** e **non imputabile**, o comunque assolutamente **non riconducibile ai dipendenti**, e altresì in estensione, con la sussistenza di un danno risarcibile da usura psico—fisica (decisione sentenza Tribunale di Napoli).

Per tutto quanto individuato innanzi e la corrispondente applicazione normativa, si chiede di riesaminare quanto indicato con nota DPPACRU - Direzione Centrale Risorse Umane - Uff. 1 - protocollo 29943 del 16/04/2018, con urgente riscontro, evidenziando e ribadendo, altresì, nelle conclusioni della USB P.I. Interno, che la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute dai lavoratori a tempo determinato del Ministero dell'Interno, non è imputabile in alcun modo ad una precisa volontà in tal senso ai dipendenti, ma ad un evento oggettivo ed eccezionale, di carattere impeditivo, che **non può e non deve risolversi** in un **danno per i lavoratori**.

Roma, 18 maggio 2018

USB P.I. Coordinamento Nazionale Interno

Fiorelli – Randazzo – Viscone – Signorile – Stirparo – Zito

